

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2007

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N° 1447

Art. 2

S1

MANZIONE

Stralciare il comma 13.

Conseguentemente stralciare l'articolo 6, limitatamente ai commi 47, 48, 49 e 55, l'articolo 7, limitatamente ai commi 4, 5, 6 e 7, nonché l'articolo 8, comma 6.

Art. 2

2.1500/1

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, sopprimere l'articolo.

2.1500/2

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 10. - (Funzioni). – 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimità e sono le seguenti:

- a) giudicanti di primo grado;
- b) requirenti di primo grado;
- c) giudicanti di secondo grado;
- d) requirenti di secondo grado;
- e) semidirettive giudicanti di primo grado;
- f) semidirettive requirenti di primo grado;
- g) semidirettive giudicanti di secondo grado;
- h) semidirettive requirenti di secondo grado;
- i) diretti ve giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
- l) diretti ve giudicanti o requirenti di secondo grado;
- m) giudicanti di legittimità;
- n) requirenti di legittimità;
- o) diretti ve giudicanti o requirenti di legittimità;
- p) diretti ve superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
- q) direttive superiori apicali di legittimità.

2.1500/3 (testo 2)

PALMA

All'emendamento 2.1500, comma 1, capoverso «Art. 10», sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. Le funzioni giudicanti sono di primo grado, secondo grado e legittimità nonché semidirettive di primo grado, di primo grado elevato e secondo grado, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono di primo grado, secondo grado, coordinamento nazionale e legittimità nonché semidirettive di primo grado, di primo grado elevato, secondo grado, direttive,

direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali».

2.1500/3

PALMA

All'emendamento 2.1500, comma 1, capoverso «Art. 10», sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. Le funzioni giudicanti sono di primo grado, secondo grado e legittimità nonché semidirettive di primo grado, di primo grado elevato e secondo grado, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono di primo grado, secondo grado, coordinamento nazionale e legittimità nonché semidirettive di primo grado, di primo grado elevato, secondo grado e coordinamento nazionale, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali».

2.1500/4

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 2, dopo la parola: «requirenti», inserire le seguenti: «e requirenti di coordinamento».

2.500/5

CENTARO

All'emendamento 2.500, al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; le funzioni requirenti di coordinamento di primo grado sono quelle di sostituto presso la Procura nazionale antimafia».

2.1500/6

Il Governo

All'emendamento 2.1500:

a) al comma 1, art. «10»;

nel comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sopprimere le parole «e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia» sono soppresse;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le funzioni requirenti di collaborazione al coordinamento presso la direzione nazionale antimafia sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia»;

nel comma 11 sopprimere le parole «e di procuratore nazionale antimafia».

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Le funzioni direttive presso la direzione nazionale antimafia sono quelle di procuratore nazionale antimafia»;

b) al comma 3 articolo «12»;

nel comma 5 dopo le parole «articolo 10, commi» sono inserite le seguenti «4-bis»;

nel comma 7 dopo le parole «articolo 11, commi» sono inserite le seguenti «, 11-bis»;

il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, oltre ai requisiti di cui al comma 5 ed agli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; detto requisito è oggetto di valutazione di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore e composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni e due tra professori universitari di ruolo.»;

il comma 12-bis è soppresso;

c) nel comma 4 articolo «13»:

nel comma 4 sono soppresse le parole: «né all'interno di altri distretti della stessa regione,» nonché quelle: «, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera»;

d) nel comma 6 articolo «13»:

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 5, 12, 13 e 14.»;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per i tramutamenti ed il conferimento di funzioni il consiglio superiore della magistratura valuta le domande tenendo conto delle attitudini, dell'impegno, della laboriosità,

della diligenza e delle capacità direttive di ciascuno degli aspiranti, come desunte dalle valutazioni di professionalità formulate e dalla documentazione prodotta dagli interessati, nonché delle eventuali situazioni particolari relative alla famiglia e alla salute. Soltanto in caso di parità all'esito della valutazione prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio.»;

f) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006. è sostituito dal seguente:

"Art. 52. - (*Ambito di applicazione*). – 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile"».

2.1500/7

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 4, sopprimere le parole: «e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia».

2.1500/8

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 4, sopprimere le parole: «e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia».

2.1500/9

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia».

2.1500/10

PALMA

All'emendamento 2.1500, comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia».

2.1500/11

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento di secondo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso la Procura nazionale antimafia».

2.1500/12

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Le funzioni requirenti semidirettive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia aggiunto».

2.1500/13

D'AMBROSIO

All'emendamento 2.1500, al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, comma 10, dopo le parole: «sono quelle di presidente del tribunale ordinario» aggiungere le seguenti: «e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza».

2.1500/14

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», al comma 11 sopprimere le parole: «e di procuratore nazionale antimafia».

2.1500/15

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», al comma 11 sopprimere le parole: «e di procuratore nazionale antimafia».

2.1500/500

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le funzioni requirenti direttive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia».

2.1500/16

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 1, capoverso «Art. 10», dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le funzioni requirenti direttive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia».

2.1500/17

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Funzioni di merito e di legittimità*). – 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

2. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

4. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni direttive requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.

7. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

8. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

9. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

10. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

11. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione"».

2.1500/18

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», sostituire i commi da 1 a 18 con i seguenti:

«1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità è svolta da apposita commissione composta da quattro magistrati in servizio con almeno venti anni di esercizio effettivo della funzione, da un magistrato a riposo da non più di due anni e da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La Commissione procede alla valutazione di professionalità assumendo le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura riguardo il singolo magistrato e sulla base di specifica relazione del Consiglio giudiziario, inviata entro 60 giorni dalla richiesta.

4. La relazione di cui al comma 3, si basa sui seguenti elementi:

a) capacità del magistrato, riferita alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere, al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) produttività del magistrato, numero e tipologia dei procedimenti trattati e relativi esiti, valutati anche in relazione ai differenti gradi di giudizio;

c) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;

d) laboriosità del magistrato, riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, e alle modalità di assolvimento degli incarichi loro conferiti, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

e) diligenza del magistrato, riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio, rilevata attraverso la firma del magistrato su apposito registro tenuto dal Capo dell'ufficio giudiziario; riferita inoltre al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte ai sensi dell'articolo 47-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative.

5. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti e alle esperienze anche precedenti all'ingresso nella magistratura, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

6. Ai fini della valutazione di professionalità si tiene conto altresì dei seguenti elementi:

a) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

b) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti;

d) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

e) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

7. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

8. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi precedenti il consiglio giudiziario predisponde una relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

9. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica della relazione del consiglio giudiziario, può far pervenire alla Commissione le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

10. La Commissione procede alla valutazione di professionalità sulla base della relazione predisposta dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base delle informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

11. Il giudizio di professionalità è «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è «non positivo» quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è «negativo» quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri.

12. Se il giudizio è «non positivo», la Commissione procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo relazione dal consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

13. Se il giudizio è «negativo», il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio da parte di una nuova Commissione. La Commissione può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semi direttivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

14. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

15. Se la Commissione, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

16. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dalla Commissione con provvedimento motivato e trasmesso al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi diretti vi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

17. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dalla Commissione acquisita, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

19. Nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e semidirettive, di merito e di legittimità, è operato biennalmente il controllo sulla gestione, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'attività svolta, anche in relazione a quanto contenuto nel progetto tabellare, e all'utilizzazione dell'innovazione tecnologica disponibile.

20. L'esito del controllo è comunicato al magistrato; se la valutazione è negativa, la Commissione, sentito il Consiglio superiore della magistratura può indicare le modifiche da apportare alla organizzazione esistente. Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell'incarico direttivo apicale, direttivo superiore, direttivo o semidirettivo, di merito o di legittimità, ed il trasferimento del magistrato ad altra funzione non direttiva o semidirettiva. In questo caso, acquisito il parere del Consiglio direttivo della Corte di cassazione o del consiglio giudiziario a seconda dei casi, la Commissione procede a valutazione straordinaria di professionalità nel corso della quale il magistrato ha facoltà, se ne fa richiesta, di essere sentito e di accedere agli atti del procedimento».

2.1500/19

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino al superamento della settima valutazione di professionalità e, successivamente, ogni sei anni.».

2.1500/20

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 2, sostituire il primo periodo del capoverso 1 con i seguenti: «La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 4. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.1500/21

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La valutazione di professionalità è effettuata da apposita commissione composta da quattro magistrati in servizio con almeno venti anni di esercizio effettivo nella funzione, da un magistrato a riposo da non più di due anni e da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della Magistratura».

2.1500/22

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», al comma 2, sopprimere le parole: «ed in nessun caso ha ad oggetto l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.1500/23

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «degli affari nella successiva fase del provvedimento e del giudizio» con le seguenti: «delle richieste e dei provvedimenti emessi nelle fasi del procedimento e nei gradi del giudizio».

2.1500/24

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, lettera a), sostituire le parole: «nella successiva fase del provvedimento» con le seguenti: «nelle successive fasi e nei gradi del procedimento».

2.1500/25

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, dopo lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) produttività del magistrato, numero e tipologia dei procedimenti trattati e relativi esiti, valutati anche in relazione ai differenti gradi di giudizio».

2.1500/26**CARUSO, VALENTINO, MUGNAI**

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera b) sopprimere le parole: «tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura».

2.1500/27**CARUSO, VALENTINO, MUGNAI**

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: «degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «del tipo e della qualità degli affari trattati».

2.1500/28**PALMA**

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», al comma 2, lettera b), dopo le parole: «anche conto degli standard» aggiungere le seguenti: «medi nazionali».

2.1500/29**CASTELLI**

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte e svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione».

2.1500/30**CARUSO, VALENTINO, MUGNAI**

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera c) sopprimere la parola: «svolte».

2.1500/31**CARUSO, VALENTINO, MUGNAI**

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera c) sopprimere le parole: «dell'evoluzione della giurisprudenza».

2.1500/32**CARUSO, VALENTINO, MUGNAI**

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 3.

Conseguentemente al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, dopo il capoverso 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare».

2.1500/33**CARUSO, VALENTINO, MUGNAI**

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 3, sopprimere le parole da: «riguarda anche» fino a: «personale,» e da: «nonché» sino alla fine.

Conseguentemente al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, dopo il capoverso 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare».

2.1500/34

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso: «Art. 11.» esperienze direttive e semidirettive inserire le seguenti: «e di esercizio delle funzioni di sostituto procuratore presso la direzione nazionale antimafia».

2.1500/35

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso: «Art. 11.» al comma 3 sopprimere le parole: «dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie,» e, conseguentemente, sostituire le parole: «delle stesse» con le parole: «delle funzioni giudiziarie».

2.1500/36

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso: «Art. 11.», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della valutazione di professionalità si tiene conto altresì dei seguenti elementi:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti; e) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni».

2.1500/37

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, un decreto legislativo per disciplinare gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di gennaio di ciascun anno».

2.1500/38

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500 al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sostituire la parola: «gennaio» con la parola: «febbraio».

2.1500/39

VALENTINO

All'emendamento 2.1500 al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 4, alla fine della lettera a) aggiungere il seguente periodo: «ferma restando l'autonoma possibilità d'ogni membro del Consiglio Giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di Consiglio Giudiziario».

2.1500/40

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500 al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, capoverso 4, sostituire la lettera c) con la seguente: «i modelli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;».

2.1500/41**CENTARO**

All'emendamento 2.1500 al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 4, lettera c), sostituire rispettivamente la parola: «modelli», con la seguente: «moduli» e la seconda parola: «standard» con la parola: «omogenei».

2.1500/42**CARUSO, VALENTINO, MUGNAI**

All'emendamento 2.1500 al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sopprimere la lettera d).

2.1500/44**CARUSO, VALENTINO, MUGNAI**

All'emendamento 2.1500 al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 4, sostituire la lettera d) con la seguente: «i parametri oggettivi per la valutazione di professionalità di cui al comma 2;».

2.1500/45**CASTELLI**

All'emendamento 2.1500 al comma 2, capoverso: «Art. 11» comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «Lo schema di decreto adottato nell'esercizio della delega è trasmesso al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione».

2.1500/46**CASTELLI**

All'emendamento 2.1500 al comma 2, capoverso: «Art. 11.», comma 5, dopo le parole: «il consiglio giudiziario acquisisce e» inserire le seguenti: «trasmette alla Commissione per la valutazione:».

2.1500/47**VALENTINO**

All'emendamento 2.1500 al comma 2, capoverso: «Art. 11.», comma 5, alla fine della lettera a) aggiungere le seguenti parole: «e disciplinare».

2.1500/48**CENTARO**

All'emendamento 2.1500 al comma 2, capoverso: «Art. 11.», comma 5, lettera b), sopprimere le parole: «ivi compresa la copia degli atti e dei provvedimenti redatti».

2.1500/49**CASTELLI**

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 5, lettera c), sostituire la parola: «ufficio» con la seguente: «distretto».

2.1500/50**CASTELLI**

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;».

2.1500/51**PALMA**

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», al comma 5, lettera f), sostituire le parole da: «delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati» fino a: «denotino evidente mancanza di equilibrio» con le seguenti: «del parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati».

2.1500/52**VALENTINO**

All'emendamento 2.1500, all'articolo 11 richiamato, comma 5, lettera f), primo periodo, dopo le parole: «evidente mancanza di equilibrio» aggiungere le seguenti: «e preparazione giuridica».

2.1500/53**CARUSO, VALENTINO, MUGNAI**

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 5, alla lettera f) sopprimere le parole: «con le loro eventuali considerazioni».

2.1500/54

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 7, sostituire le parole: «formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti: «predisponde relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione».

2.1500/55

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 10, sostituire le parole: «carenza gravi in relazione a due o più» con le seguenti: «carenze gravi in relazione a uno o più».

2.1500/56

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo le parole: «nuovo parere del consiglio giudiziario;» inserire le seguenti: «la nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo;» e conseguentemente al medesimo articolo 1, al capoverso 12 ivi richiamato, dopo le parole: «funzioni specifiche.» inserire le seguenti: «La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

2.1500/57

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 12, dopo le parole: «a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio», aggiungere le seguenti: «da parte di apposita commissione, diversa da quella che ha emesso il precedente giudizio».

2.1500/58

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONE

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 12, sono soppresse le parole: «anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione della medesima sede o».

2.1500/59

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 13.

2.1500/60

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 14.

2.1500/61

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, dopo il capoverso 14, inserire il seguente:

«14-bis. Prima dell'audizione di cui ai commi 12 e 14 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.».

2.1500/62

VALENTINO

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 15, dopo le parole: «Ministro della giustizia che» aggiungere le seguenti: «previa eventuale verifica».

2.1500/63

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 15, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di contraddizione tra motivazione e giudizio espresso, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio superiore della magistratura di comunicare, entro trenta giorni, ulteriori motivazioni».

2.1500/64

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 3 con il seguente:

«1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Progressione nelle funzioni*). – 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti eletti del Consiglio superiore della magistratura.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».

2.1500/65

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Progressione nelle funzioni*). – 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».

2.1500/66

VALENTINO

All'emendamento 2.1500, comma 3, all'articolo 12 richiamato, comma 1, sopprimere le parole da: «In caso di esito negativo» fino a «avviene anche d'ufficio».

2.1500/67

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 3, sopprimere le parole: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 e successive modificazioni».

2.1500/68

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 5, dopo le parole: «articolo 10, commi», inserire le seguenti: «quelle del 4-bis», e dopo le parole: «di professionalità», inserire il seguente: «Resta fermo quanto previsto dall'art. 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni».

2.1500/69

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 5, dopo le parole: «articolo 10, commi», inserire le seguenti: «4-bis.» e dopo le parole: «5, 8», inserire le parole: «8-bis».

2.1500/70

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 5, dopo le parole: «articolo 10, commi», inserire le seguenti: «4-bis.».

2.1500/71

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 5, aggiungere, infine, le parole: «salvo quanto previsto dal comma 12-bis».

2.1500/73

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 7, dopo le parole: «articolo 10, commi 11», inserire le parole: «, 11-bis».

2.1500/74

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 10, premettere le parole: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme».

2.1500/75

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 10, sostituire le parole: «e 10», con le altre: «, 10 e 11», e sopprimere le parole: «con esito positivo».

2.1500/76

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 10, dopo le parole: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti,» inserire le parole: «l'aver prestato servizio in sedi disagiate, l'aver prestato servizio in più sedi giudiziarie».

2.1500/77

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», al comma 10, sostituire le parole: «anche antecedente all'ingresso in magistratura» con le seguenti: «acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura».

2.1500/78

VALENTINO

All'emendamento 2.1500, al comma 3, all'articolo 12 richiamato, comma 11, dopo le parole: «articolo 10», aggiungere le seguenti: «comma 9, 10, 11».

2.1500/79

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12», comma 11, dopo le parole: «specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione,» inserire le seguenti: «, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale» segue poi il testo: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti ecc.».

2.1500/80

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo la parola: «frequentati» aggiungere le parole: «con esito positivo».

2.1500/81**VALENTINO**

All'emendamento 2.1500, al comma 3, all'articolo 12, richiamato, comma 11, al termine del periodo aggiungere il seguente: «Detti requisiti sono oggetto di valutazione di apposita commissione nominata dal CSM con i criteri previsti al successivo comma 12».

2.1500/82**PALMA**

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.» dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semidirettive requirente di primo grado o elevate di primo grado ovverso quelle requirenti di primo grado».

2.1500/83**CASTELLI**

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.» sostituire i commi 12 e 12-bis con il seguente:

«12. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, è indetto annualmente, in ragione dei posti disponibili, un concorso per titoli ed esami riservato per il 90 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, e per il 10 per cento dei posti disponibili ai magistrati in possesso degli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, che abbiano superato la seconda valutazione di professionalità. La Commissione esaminatrice è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense».

Conseguentemente, il secondo periodo del comma 14 è sostituito dal seguente:

«Le prove scritte dei concorsi per titoli ed esami, svolte in modo da assicurare l'anonimato del candidato, consistono nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti la risoluzione di una o più rilevanti questioni processuali relative alle funzioni richieste. Le prove orali dei concorsi consistono nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta».

I commi 13 e 15 sono abrogati.

2.1500/84**PALMA**

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», sostituire le parole da: «Per il conferimento delle funzioni» fino alle parole: «analisi delle norme; detto requisito» con le parole: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11 e 12, i relativi requisiti sono».

2.1500/85**PALMA**

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 12, sostituire le parole: «tre scelti» con le parole: «cinque scelti».

2.1500/86**PALMA**

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 12, dopo le parole: «professore universitario» aggiungere la parola: «ordinario».

2.1500/87**PALMA**

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», sopprimere il comma 12-bis.

2.1500/88

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», sostituire le parole: «è prevista una procedura valutativa riservata» con le seguenti parole: «è previsto un concorso per titoli ed esami, scritti e orali, riservato».

2.1500/89

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 12-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La Commissione esaminatrice è costituita con i criteri di cui al comma 12».

2.1500/90

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», sostituire le parole: «La Commissione, che delibera» fino alla fine del comma con le parole: «La Commissione, che delibera con la presenza di almeno cinque componenti di cui almeno uno professore universitario, esprime parere motivato».

2.1500/91

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», sostituire le parole: «della capacità scientifica e di analisi delle norme» con le seguenti parole: «dei requisiti richiesti».

2.1500/92

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 15, sostituire le parole: «funzioni di legittimità» con le parole: «funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11 e 12».

2.1500/93

VALENTINO

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.», comma 15, dopo le parole: «funzioni di legittimità» aggiungere le seguenti: «e direttive».

2.1500/94

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 15, sopprimere le parole: «in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme».

2.1500/95

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti). – 1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e di spiegare effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale è valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28, comma 2».

2.1500/96

CARUSO, MATTEOLI, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 14, possono essere conferite esclusivamente a magistrati che, al momento della data di vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed abbiano esercitato la relativa facoltà».

2.1500/97

ZICONE, BIONDI, DEL PENNINO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 1 sopprimere le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti».

2.1500/98

D'AMBROSIO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, «Art. 13», del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sostituire il comma 2 con il seguente: «I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice dell'indagine preliminare o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

2.1500/99

ZICCONE, DEL PENNINO, BIONDI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», sostituire il comma 2 con il seguente: «I magistrati ordinari al termine del tirocinio sono destinati alternativamente a svolgere le funzioni requirenti o quelle giudicanti. In questo secondo caso non possono essere assegnati a quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

2.1500/100

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 2 sopprimere le parole: «, di norma,»

2.1500/101

DEL PENNINO, ZICCONE, BIONDI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», sostituire il comma 4 con il seguente: «Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa non è più consentito dopo il conferimento iniziale delle funzioni».

Conseguentemente, nel testo dell'art. 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono soppressi i commi 5, 6 e 7.

2.1500/102

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 4 sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata è» con le parole: «dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di una volta nell'intero arco della restante carriera, ed è».

2.1500/103

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 4 sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata è» con le parole: «dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e, successivamente al decimo anno dalla nomina a magistrato, per non più di due volte nell'intero arco della restante carriera, ed è».

2.1500/104

DEL PENNINO, ZICCONE, BIONDI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 4, sostituire le parole: «per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le parole: «per non più di una volta nell'arco dell'intera carriera».

2.1500/105

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «una volta dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera».

2.1500/106

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte nell'arco dell'intera carriera» con le seguenti: «due volte dopo i primi dieci anni di esercizio delle funzioni nell'arco dell'intera carriera».

2.1500/107

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, al capoverso 4 sostituire le parole: «quattro volte» con le parole: «una volta», e dopo le parole: «funzione esercitata» aggiungere la parola: «ed».

2.1500/108

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro volte» con le seguenti: «una volta».

2.1500/109

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

2.1500/110

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

2.1500/111

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 13» sopprimere il comma 6.

2.1500/112

BIONDI, DEL PENNINO, ZICCONE

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 13» sopprimere il comma 6.

2.1500/113

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 13» ivi richiamato, sopprimere il capoverso 6.

2.1500/114

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 13» ivi richiamato, sostituire il capoverso 6 con il seguente:

«6. La disposizione di cui al primo periodo del comma 4 non si applica ai passaggi dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa. Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto periodo del comma 4 si applicano ai passaggi dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa sostituiti al consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché al presidente della corte di appello e al procuratore generale presso la medesima, il primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la medesima».

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 6 sostituire le parole: «quarto anno» con le altre: «secondo anno», nonché sopprimere il comma 7.

2.1500/115

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 13.», sopprimere il comma 7.

2.1500/116

BIONDI, DEL PENNINO, ZICCONE

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 13.», nel titolo sono soppresse le parole: «e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa».

2.1500/117

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, comma 5, sopprimere la lettera a).

2.1500/118

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, comma 5, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

2.1500/119

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 5, lettera a), sostituire, rispettivamente, la parola: «otto» con la seguente: «cinque», e la parola: «quindici» con la seguente: «dieci».

2.1500/120**CASTELLI**

All'emendamento 2.1500, al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di quindici anni» con le seguenti: «di dieci anni».

2.1500/121**CENTARO**

All'emendamento 2.1500, al comma 5, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per».

2.1500/122**ZICCONE, DEL PENNINO, BIONDI**

All'emendamento 2.1500, al comma 4, capoverso: «Art. 19» lettera c) al comma 2-bis sono sopprese le parole: «ad altra funzione all'interno dell'ufficio o».

2.1500/123**PALMA**

All'emendamento 2.1500, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'Articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato».

2.1500/124**PALMA**

All'emendamento 2.1500, al comma 6, capoverso: «Art. 34-bis» sopprimere le parole: «-bis».

2.1500/125**D'AMBROSIO**

All'emendamento 2.1500, al comma 7, Art. 35 ivi richiamato, i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:

«1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, non abbiano superato i sessantacinque anni di età».

2.1500/126**CASTELLI**

All'emendamento 2.1500, sopprimere il comma 7.

2.1500/127**CASTELLI**

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (*Conferimento degli incarichi direttivi di merito*). – 1. Gli incarichi diretti vi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni diretti ve presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.

2. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima».

2.1500/128**PALMA**

All'emendamento 2.1500, al comma 7, capoverso: «Art. 35.» sopprimere le parole: «bis».

2.1500/129**CASTELLI**

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'articolo 45 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (*Temporaneità degli incarichi direttivi*). – 1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa

valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di quattro anni.

2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi diretti vi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo II del codice di procedura penale.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non diretti ve da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi diretti vi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, sera variazione dell'organico complessivo della magistratura».

2.1500/130

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «da 9 a 14» con le altre: «da 9 a 11».

2.1500/131

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 9, capoverso «Art. 45», al comma 1 inserire infine il seguente periodo: «In caso di valutazione negativa per il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni».

2.1500/132

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 9, capoverso «Art. 45, comma 2, sostituire le parole: «della stessa, o di mancata consegna» con «o di mancata presentazione della stessa».

2.1500/133

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 9, capoverso «Art. 45», comma 2, sopprimere le parole: «o di mancata consegna».

2.1500/134

CENTARO

All'emendamento 2.1500, al comma 9, capoverso «Art. 45», comma 2, sopprimere le parole: «o semidirettive».

2.1500/135

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, comma 9, capoverso «Art. 45», comma 2, sostituire le parole: «anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza» con le seguenti: «se vacante, ovvero in altra sede».

2.1500/136

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 3.

2.1500/137

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (*Temporaneità degli incarichi semidirettivi*). – 1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni.

2. Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi semi diretti vi o di incarichi diretti vi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo II del codice di procedura penale.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non diretti ve da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decoro tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non diretti ve nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

5. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 19».

2.1500/138

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, comma 10, capoverso «Art. 46» comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.1500/139

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 10, all'articolo 46 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.1500/140

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sopprimere il comma 11.

2.1500/141

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sopprimere il comma 12.

2.1500/142

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art 51. - (Classi di anzianità). – 1. La progressione stipendi ale dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

- a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
- b) seconda classe: da sei mesi a due anni;
- c) terza classe: da due a cinque anni;
- d) quarta classe: da cinque a tredici anni;
- e) quinta classe: da tredici a venti anni;
- f) sesta classe: da venti a ventotto anni;
- g) settima classe: da ventotto anni in poi.

2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità.

3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianità"».

2.1500/143

CASTELLI

All'emendamento 2.1500, sopprimere il comma 13.

2.1500/144

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, sopprimere il comma 13.

2.1500/145

PALMA

All'emendamento 2.1500, sopprimere il comma 13.

2.1500

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifiche agli articoli da 10 a 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160). –

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 10. – (Funzioni). – 1. i magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, di secondo grado e di legittimità, nonchè in semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado, direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza e di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello

9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale per i minorenni, le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario, di presidente del tribunale di sorveglianza negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città

11. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

12. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

13. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

14. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.”.

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. – (*Valutazione della professionalità*). – 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno e operata secondo i parametri oggettivi di cui al comma 4 ed in nessun caso ha ad oggetto l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nella successiva fase del provvedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rilevano, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo sull'andamento dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti necessari e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza nonché l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei Consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di gennaio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 5;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i modelli *standard* per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo modelli standard;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui ai commi 2 e 3; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia.;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in ragione della tipologia dell'ufficio e all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

5. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile;

b) la relazione del magistrato sul lavoro e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame ivi compresa la copia degli atti e dei provvedimenti redatti;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti ai sensi del comma 4 sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno dal provvedimento di cui al comma 19, se non già acquisiti;

e) Gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

6. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

7. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 5 e 6, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

8. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

9. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

10. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato non "positivo".

11. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

13. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

14. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del

conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili".

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. – (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*). – 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 7, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 8 e 10, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 13, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 14, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9 e 10, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati con esito positivo nonché ogni altro elemento, anche antecedente all'ingresso in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, oltre ai requisiti di cui al comma 5 ed agli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; detto requisito è oggetto di valutazione di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque componenti di cui tre scelti tra magistrati che hanno almeno conseguito la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per

almeno due anni nonché da un professore universitario di ruolo designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

12-bis. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità in possesso dei titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 12, 13, 14 e 15. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del comma 13 non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

13. I componenti della commissione di cui al comma 12 durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. L'organizzazione della commissione di cui al comma 12, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

15. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 12 in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, è tenuta a motivare la sua decisione.

16. Le spese per la commissione di cui al comma 12 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura".

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. – *(Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa)*. – 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non sono destinati a svolgere le funzioni di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari né, di norma, quelle requirenti, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Nei casi in cui, per particolari esigenze di servizio, non trova applicazione il comma 2, l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario che deve specificamente motivare l'attitudine per l'una o per l'altra funzione o per entrambe

4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al Consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al Presidente della Corte d'appello e al procuratore

generale presso la medesima, rispettivamente il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche

6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 13 e 14 del presente decreto legislativo, nonché limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 5 e 12 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

7. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario".

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il medesimo incarico" sono sostituite dalle seguenti: "nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro"; le parole: "per un periodo massimo di dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di otto e un massimo di quindici anni a seconda delle differenti funzioni"; le parole da: "con facoltà di proroga" fino a: "fondata su" sono sostituite dalle seguenti: "; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per";

b) al comma 2 le parole: ", nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2," sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso".

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 34-bis. - (*Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive*). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo previste dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1".

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 35. – (*Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive*). – 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2".

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006, le parole: "degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34" sono sostituite dalle seguenti: "delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14,"; le parole: "pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del" sono sostituite dalle seguenti: "commisurato al" e le parole: "cumulati fra loro" sono sostituite dalle seguenti: ", comunque non oltre settantacinque anni di età".

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 45. – (*Temporaneità delle funzioni direttive*). – 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 14, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale

periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, o di mancata consegna è assegnato alle funzioni non direttive o semidirettive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive".

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 46. – (*Temporaneità delle funzioni semidirettive*). – 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio".

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 51. – (*Trattamento economico*). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 10 gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 11, 12 e 13, del presente decreto".

13. All'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da "derivanti dall'attuazione degli articoli" fino a "e a quelli".

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1447

Art. 2

2.1500/20 (testo 2)

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 2, sostituire il primo periodo del capoverso 1 con i seguenti: «La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 4. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.1500/20

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, comma 2, sostituire il primo periodo del capoverso 1 con i seguenti: «La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 4. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove».

2.1500/31 (testo 2)

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera c) dopo le parole: «delle innovazioni legislative», sono inserite le altre: "nonché per la conoscenza".

2.1500/31

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

All'emendamento 2.1500, al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, comma 2, alla lettera c) sopprimere le parole: «dell'evoluzione della giurisprudenza».

2.1500/51 (testo 3)

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», al comma 5, la lettera f), è sostituita dalla seguente:.

«f). Il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle eventuali situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine sono trasmesse al consiglio giudiziario dal Presidente della Corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.».

2.1500/51 (testo 2)

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», al comma 5, la lettera f), è sostituita dalla seguente:.

«f). Il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine sono trasmesse al consiglio giudiziario dal Presidente della Corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.».

2.1500/51

PALMA

All'emendamento 2.1500, al comma 2, capoverso «Art. 11», al comma 5, lettera f), sostituire le parole da: «delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati» fino a: «denotino evidente mancanza di equilibrio» con le seguenti: «del parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati».

2.1500/98 (testo 2)

D'AMBROSIO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, «Art. 13», del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sostituire il comma 2 con il seguente: «I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice dell'indagine preliminare o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

Conseguentemente, all'emendamento 4.1000, dopo il comma 15 inserire il seguente 15-bis: "15-bis. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: '2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti'. ".

2.1500/98

D'AMBROSIO

All'emendamento 2.1500, al comma 4, «Art. 13», del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sostituire il comma 2 con il seguente: «I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice dell'indagine preliminare o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

2.1500/650 (testo 2)

Il Governo

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.» al comma 12-bis dopo le parole: "la seconda" sono inserite le altre: "o la terza".

2.1500/650

Il Governo

All'emendamento 2.1500, al comma 3, capoverso: «Art. 12.» dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

«12-ter. Per la dura di quattro anni i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità possono partecipare alla procedura valutativa di cui al comma 12-bis dell'articolo 12 recato dal comma 2 dell'articolo 2».

2.1500/600

Il Relatore

All'emendamento 2.1500, al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano nei confronti del magistrato che, all'esito del passaggio di cui al medesimo comma, assuma l'esercizio di funzioni giudicanti in sede civile. In tal caso, il magistrato non può essere destinato a svolgere tabellarmente funzioni nel settore penale ovvero in una sezione promiscua.».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1447

Art. 2

2.1

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 10. - (Funzioni). – 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le funzioni dei magistrati si distinguono in funzioni di merito e in funzioni di legittimità e sono le seguenti:

- a) giudicanti di primo grado;
- b) requirenti di primo grado;
- c) giudicanti di secondo grado;
- d) requirenti di secondo grado;
- e) semidirettive giudicanti di primo grado;
- f) semidirettive requirenti di primo grado;
- g) semidirettive giudicanti di secondo grado;
- h) semidirettive requirenti di secondo grado;
- i) direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
- l) direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
- m) giudicanti di legittimità;
- n) requirenti di legittimità;
- o) direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
- p) direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
- q) direttive superiori apicali di legittimità”».

2.2

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONE

Al comma 1, «Art. 10», ivi richiamato, al comma 1 sopprimere le parole: «unica nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità».

2.3

D'ONOFRIO, CENTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 1, sopprimere le parole: «unica nel concorso di ammissione,».

2.4

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 1, sopprimere le parole: «unica nel concorso di ammissione,».

2.5

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, il comma 2 è così sostituito:

«1. Le funzioni giudicanti sono di primo grado, secondo grado e legittimità nonché semidirettive di primo grado, di primo grado elevato e secondo grado, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono di primo grado, secondo grado, coordinamento nazionale e

legittimità nonché semidirettive di primo grado, di primo grado elevato, secondo grado e coordinamento nazionale, direttive, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali».

2.6

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sopprimere le parole: «e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia;».

2.500

Il Governo

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sopprimere le parole: «e di sostituto presso la direzione nazionale antimafia;».

2.7

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia».

2.501

Il Governo

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia».

2.8

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Le funzioni requirenti semidirettive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia aggiunto».

2.9

D'ONOFRIO

Al comma 1, articolo 10 ivi richiamato, sostituire i commi 9 e 10:

«9. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni. Le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni.

10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui al primo comma del decreto legge 25 settembre 1989 n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989 n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni. Le funzioni requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città».

2.350

PITTELLI

Al comma 1, articolo 10 ivi richiamato al comma 9 sopprimere le parole: «di presidente del tribunale di sorveglianza;».

2.10

CASSON

Al comma 1, articolo 10 ivi richiamato al comma 9 sopprimere le parole: «di presidente del tribunale di sorveglianza;» aggiungere al comma 10, dopo l'espressione: «legge 24 novembre 1989 n. 380», l'indicazione «e quelle di presidente del tribunale di sorveglianza;».

2.11

MANZIONE

Al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, al capoverso 9 sopprimere le parole: «di presidente del tribunale di sorveglianza».

Conseguentemente, al successivo capoverso 11 dopo le parole: «legge 24 novembre 1989, n. 380» inserire le altre: «di presidente del tribunale di sorveglianza»

2.12

D'AMBROSIO

Al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, comma 9, sopprimere le parole: «di Presidente del Tribunale di Sorveglianza».

2.61

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 9 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sopprimere le parole: «di presidente del tribunale di sorveglianza».

2.62

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 10 è così sostituito:

«10. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale di sorveglianza nonché quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui al comma 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni diretti ve requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario avente sede nelle città di cui al comma 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito con la legge 24 novembre 1989, n. 380».

2.13

D'AMBROSIO

Al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, comma 10, dopo le parole: «sono quelle di presidente del tribunale ordinario» aggiungere le seguenti: «e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza».

2.14

D'AMBROSIO

Al comma 1, all'articolo 10 ivi richiamato, comma 10, aggiungere le parole: «e di Presidente del Tribunale di Sorveglianza».

2.15

Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 10», comma 10, dopo le parole: «Presidente del tribunale ordinario», inserire le seguenti: «e di Presidente del tribunale di sorveglianza».

2.16

PITTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 10» comma 10, dopo le parole: «medesime città» sono inserite le parole: «Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del Tribunale di sorveglianza».

2.17

PITTELLI

Al comma 1, articolo 10 ivi richiamato, al comma 10, dopo le parole: «medesime città» sono inserite le parole: «Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del Tribunale di sorveglianza».

2.18

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sopprimere le parole: «e di procuratore nazionale antimafia».

2.502

Il Governo

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 comma 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, sopprimere le parole: «e di procuratore nazionale antimafia».

2.19

PALMA

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le funzioni requirenti direttive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia».

2.503

Il Governo

Al comma 1, in relazione all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le funzioni requirenti direttive di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia».

2.20

VALENTINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 11. – (*Valutazione della professionalità*). – 1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni sei anni a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, e alle modalità di assolvimento degli incarichi loro conferiti, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, con i provvedimenti di cui al comma 19;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio; è riferita inoltre al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte ai sensi dell'articolo 47-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, per l'esame dell'evoluzione della giurisprudenza e per lo scambio di informazioni;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie al funzionamento dell'ufficio e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rilevano, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico nonché la capacità di individuare soluzioni e prassi che consentano una maggiore efficienza del servizio giustizia.

3. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semi direttive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti e alle esperienze anche precedenti all'ingresso nella magistratura, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 19 sono specificati gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari nonché i parametri per consentire la omogeneità delle valutazioni. La documentazione a campione, le statistiche comparate relative all'attività svolta e le informazioni in ordine agli incarichi ricoperti sono trasmesse a cura dei capi degli uffici al consiglio giudiziario entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nei sei anni unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti;

e) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

6. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

7. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 5 e 6, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

8. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

9. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

10. Il giudizio di professionalità è «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri.

11. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

13. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

14. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, è di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e semidirettive, di merito e di legittimità, è operato triennalmente il controllo sulla gestione, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'attività svolta, anche in relazione a quanto contenuto nel progetto tabellare, e all'utilizzazione dell'innovazione tecnologica disponibile.

18. L'esito del controllo è comunicato al magistrato; se la valutazione è negativa, il Consiglio superiore della magistratura può indicare le modifiche da apportare alla organizzazione esistente. Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell'incarico direttivo apicale, direttivo superiore, direttivo o semidirettivo, di merito o di legittimità, ed il trasferimento del magistrato ad altra funzione non direttiva o semi direttiva. In questo caso, acquisito il parere del Consiglio direttivo della Corte di cassazione o del consiglio giudiziario a seconda dei casi, il Consiglio superiore della magistratura procede a valutazione straordinaria di professionalità nel corso della quale il magistrato ha facoltà, se ne fa richiesta, di essere sentito e di accedere agli atti del procedimento.

19. Il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma5;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) le modalità per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo modelli standard;

d) i criteri di valutazione in relazione ai parametri di cui ai commi 2 e 3; in particolare, per quanto attiene alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, devono essere precisati i criteri per l'enucleazione dai provvedimenti acquisiti delle questioni giuridiche affrontate e delle tecniche di argomentazione utilizzate, le tecniche di indagine utilizzate, le metodiche di conduzione dell'udienza e le soluzioni adottate per favorire e coordinare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari, nonché i corsi seguiti o tenuti, anche diversi da quelli organizzati dall'amministrazione, tenuto conto anche dell'eventuale correlazione con la funzione svolta; per quanto attiene alla laboriosità, devono essere precisati gli indici per la rilevazione e la comparabilità delle informazioni acquisite; per quanto attiene alla diligenza, devono essere precisati i criteri per la individuazione completa di tutte le informazioni relative alla attività del magistrato ritenute necessarie ai fini di una corretta comparazione tra le diverse funzioni; per quanto attiene all'impegno, oltre all'acquisizione delle informazioni concernenti l'attività svolta, devono essere precisati i criteri per la valutazione delle soluzioni individuate per un miglior funzionamento del servizio e i dati per valutare i concreti risultati ottenuti, in termini sia di qualità sia di quantità del servizio reso; per quanto attiene all'attitudine alla dirigenza, devono essere individuati, d'intesa con il Ministro della giustizia, gli indicatori da prendere in esame per una corretta e completa valutazione dell'attività svolta;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in ragione della tipologia dell'ufficio, della funzione e dell'ambito territoriale.

20. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

2.21

CASTELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 11. - (*Funzioni di merito e di legittimità*). – 1. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della

Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

2. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere di corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione di tribunale; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica aggiunto.

4. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione di corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale della Procura generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

6. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato sono quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; le funzioni diretti ve requirenti di primo grado elevato sono quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito, dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e successive modificazioni.

7. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della Corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia.

8. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

9. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione.

10. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni diretti ve superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

11. Le funzioni direttive superiori apicali di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione».

2.22

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», sostituire i commi da 1 a 18 con i seguenti:

1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità è svolta da apposita commissione composta da quattro magistrati in servizio con almeno venti anni di esercizio effettivo della funzione, da un magistrato a riposo da non più di due anni e da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

3. La Commissione procede alla valutazione di professionalità assumendo le informazioni disponibili presso il Consiglio Superiore della Magistratura riguardo il singolo magistrato e sulla base di specifica relazione del Consiglio Giudiziario, inviata entro 60 giorni dalla richiesta.

4. La relazione di cui al comma 3, si basa sui seguenti elementi:

a) capacità del magistrato, riferita alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, e riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere, al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e padronanza delle tecniche di indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) produttività del magistrato, numero e tipologia dei procedimenti trattati e relativi esiti, valutati anche in relazione ai differenti gradi di giudizio;

c) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;

d) laboriosità del magistrato, riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari, e alle modalità di assolvimento degli incarichi loro conferiti, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

e) diligenza del magistrato, riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio, rilevata attraverso la firma del magistrato su apposito registro tenuto dal Capo dell'ufficio giudiziario; riferita inoltre al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni svolte ai sensi dell'articolo 47-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative.

5. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti e alle esperienze anche precedenti all'ingresso nella magistratura, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta significativa, ivi compresa l'organizzazione del proprio lavoro in relazione ai risultati conseguiti.

6. Ai fini della valutazione di professionalità si tiene conto altresì dei seguenti elementi:

a) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

b) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti;

d) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

e) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

7. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

8. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi precedenti il consiglio giudiziario predisponde una relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

9. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica della relazione del consiglio giudiziario, può far pervenire alla Commissione le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

10. La Commissione procede alla valutazione di professionalità sulla base della relazione predisposta dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base delle informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

11. Il giudizio di professionalità è «positivo» quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 2 e 3; è «non positivo» quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è «negativo» quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri.

12. Se il giudizio è «non positivo», la Commissione procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo relazione dal consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è positivo. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

13. Se il giudizio è «negativo», il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio da parte di una nuova Commissione. La Commissione può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

14. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

15. Se la Commissione, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

16. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dalla Commissione con provvedimento motivato e trasmesso al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziari o.

17. I parametri contenuti nei commi 2 e 3 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dalla Commissione acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

18. Nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, diretti ve superiori, direttive e semidirettive, di merito e di legittimità, è operato biennalmente il controllo sulla gestione, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'attività svolta, anche in relazione a quanto contenuto nel progetto tabellare, e all'utilizzazione dell'innovazione tecnologica disponibile.

19. L'esito del controllo è comunicato al magistrato; se la valutazione è negativa, la Commissione, sentito il Consiglio superiore della magistratura può indicare le modifiche da apportare alla organizzazione esistente. Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell'incarico direttivo apicale, direttivo superiore, direttivo o semidirettivo, di merito o di legittimità, ed il trasferimento del magistrato ad altra funzione non direttiva o semidirettiva. In questo caso, acquisito il parere del Consiglio direttivo della Corte di cassazione o del consiglio giudiziario a seconda dei casi, la Commissione procede a valutazione straordinaria di professionalità nel corso della quale il magistrato ha facoltà, se ne fa richiesta, di essere sentito e di accedere agli atti del procedimento.

2.23

CASSON

Al comma 2, articolo 11 ivi richiamato sostituire al comma 1 l'espressione: «ogni quadriennio» con l'espressione: «ogni sei anni».

2.24

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fino al superamento della settima valutazione di professionalità.».

2.25

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «In nessun caso la valutazione di professionalità può riguardare l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove.».

2.26

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Se la valutazione di professionalità riguarda magistrato esercitante le funzioni giudicanti, la stessa non può mai riguardare l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove.».

2.27

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La valutazione di professionalità è effettuata da apposita commissione composta da quattro magistrati in servizio con almeno venti anni di esercizio effettivo nella funzione, da un magistrato a riposo da non più di due anni e da due professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura».

2.28

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 2, articolo 11 ivi richiamato, i commi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:

«La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di indagine o di argomentazione e di valutazione delle prove (desunta anche dalle motivazioni delle riforme dei provvedimenti in sede di impugnazione e, per quanto riguarda il pubblico ministero, alla conoscenza e padronanza delle tecniche d'indagine valutate anche in base all'esito dell'udienza preliminare e della sentenza di dibattimento);

b) la laboriosità è riferita al numero e alla qualità degli affari trattati in rapporto al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, nonché ai tempi di smaltimento del lavoro, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni, con i provvedimenti di cui al comma 19;

c) la diligenza è riferita all'assiduità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti, nonché al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie;

d) l'impegno riferito alla frequenza ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rilevano, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, che è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, e di dare compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare. La valutazione deve tenere conto delle esperienze direttive e semidirettive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, delle modalità di adempimento delle stesse, dei risultati ottenuti o degli obiettivi conseguiti in relazione agli incarichi svolti, nonché della frequenza ai corsi di formazione per la dirigenza. Il Ministro della Giustizia, con cadenza biennale, trasmette al Parlamento una relazione contenente un'analisi e un giudizio relativo all'efficacia del sistema di valutazione di cui al comma 1».

2.250

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere le parole: «anche in relazione al tirocinio dei magistrati, ordinari od onorari».

2.251**PALMA**

Al comma 2, in relazione all'articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo. n. 160 del 2006, dopo le parole: «anche conto degli standard» aggiungere le parole: «medi nazionali».

2.29**CARUSO, VALENTINO, MUGNAI**

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 2, dopo la parola: «impegno» aggiungere le seguenti: «, ma mai, in nessun caso, può riguardare l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione delfatto e delle prove.».

2.30**CARUSO, VALENTINO, MUGNAI**

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 2, alla lettera a), dopo le parole: «oltre che» inserire le altre: «all'equilibrio,».

2.31**D'AMBROSIO**

Al comma 2, alla lettera a) dalle parole: «al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove» e sino: «ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige» sono sostituite dalla seguente: «desunta anche dalle motivazione delle riforme dei provvedimenti in sede di impugnazione e, per quanto riguarda il pubblico ministero, alla conoscenza e padronanza delle tecniche d'indagine valutate anche in base all'esito dell'udienza preliminare e della sentenza di primo grado e d'appello».

2.32**CASTELLI**

Al comma 2, capoverso: «Art. 11», comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) produttività del magistrato, numero e tipologia dei procedimenti trattati e relativi esiti, valutati anche in relazione ai differenti gradi di giudizio;».

2.33**CASTELLI**

Al comma 2, capoverso: «Art. 11», comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) le spese di giustizia sostenute in relazione alle attività processuali disposte o svolte dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;».

2.34**CARUSO, VALENTINO, MUGNAI**

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere il capoverso3.

Conseguentemente al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, dopo il capoverso 11, inserire il seguente: «11-bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei junzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo amministrativo e di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.».

2.252**PALMA**

Al comma 2, in relazione all'articolo 11 comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere le parole: «dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie,» e, conseguentemente, sostituire le parole: «delle stesse» con le parole «delle funzioni giudiziarie».

2.254**PALMA**

Al comma 2, in relazione all'articolo 11 comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «alle esperienze anche precedenti all'ingresso» con le parole: «alle esperienze maturate al di fuori del servizio in magistratura».

2.35

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della valutazione di professionalità si tiene conto altresì dei seguenti elementi:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 19;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 19, se non già acquisiti;

e) l'indicazione degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi nonché delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal Presidente della corte di appello o dal Procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni.

2.36

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 5, dopo le parole: «il consiglio giudiziario acquisisce e» inserire le seguenti: «trasmette alla Commissione per la valutazione:».

2.37

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 5, alla lettera f), sopprimere le parole: «con le loro eventuali considerazioni».

2.255

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 11 comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «delle segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati» con le parole: «del parere espresso dal consiglio dell'ordine degli avvocati».

2.38

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 7, sostituire le parole: «formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura» con le seguenti parole: «predisponde relazione che trasmette entro sessanta giorni alla Commissione».

2.39

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 10, sostituire le parole: «carenze gravi in relazione a due o più» con le altre: «carenze gravi in relazione a uno o più».

2.40

MANZIONE

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 10 sostituire le parole: «carenze gravi in relazione a due o più» con le altre: «carenze gravi in relazione a uno o più».

2.41

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo le parole: «nuovo parere del consiglio giudiziario;» inserire le altre: «la nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo;».

Conseguentemente al medesimo articolo 1, al capoverso 12 ivi richiamato, dopo le parole: «funzioni specifiche» inserire le altre: «La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

2.42

MANZIONE

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo le parole: «nuovo parere del consiglio giudiziario;» inserire le altre: «la nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo;».

Conseguentemente al medesimo articolo 1, al capoverso 12 ivi richiamato, dopo le parole: «funzioni specifiche.» inserire le altre: «La nuova valutazione può concludersi unicamente con un giudizio positivo o negativo».

2.43

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 2, all'art. 11 del d.lgs. n. 160 del 2006, al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Se all'esito della nuova valutazione, il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio non positivo, si applicano le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma; se invece il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un giudizio negativo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 12 e 13. La terza valutazione di professionalità può determinare soltanto un giudizio negativo, ovvero uno positivo. Nel primo caso, il magistrato è dispensato dal servizio. Nel secondo caso, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno ovvero del biennio, a seconda che la seconda valutazione si fosse conclusa con un giudizio non positivo, ovvero negativo».

2.44

CASTELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 11», comma 12, dopo le parole: «a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio», aggiungere le seguenti parole: «da parte di apposita commissione, diversa da quella che ha emesso il precedente giudizio».

2.45

DEL PENNINO, ZICCONE, BIONDI

Al comma 2, articolo 11 ivi richiamato, al comma 12 sono sopprese le parole: «anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione della medesima sede o».

2.46

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 2, all'art. 11 ivi richiamato al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Se all'esito della nuova valutazione, il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un giudizio non positivo, procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario. La terza valutazione di professionalità può determinare soltanto un giudizio negativo, ovvero uno positivo. Nel primo caso, il magistrato è dispensato dal servizio. Nel secondo caso, il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno».

2.47

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, dopo il capoverso 14 inserire il seguente:

«14-bis. Prima dell'audizione di cui ai commi 12 e 14 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza».

2.48

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 2, all'articolo 11 ivi richiamato, sopprimere i capoversi: 17 e 18.

2.49

D'AMBROSIO

Al comma 2, all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 sopprimere le parole da: «secondo modalità» fino a: «tecnologica disponibile».

2.50

BIONDI, ZICCONE, DEL PENNINO

Al comma 2, «art. 11», *ivi richiamato, al comma 18, sono sostituite le parole: «ad altra funzione non direttiva o semi direttiva» con le seguenti: «ad altro incarico direttivo o semi direttivo».*

2.51

VALENTINO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. – (*Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni*). – 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo della procedura concorsuale per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della prima valutazione di professionalità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 8 e 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 13, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 6, 7, 8, 9 e 10, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati con esito positivo nonché ogni altro elemento, anche antecedente all'ingresso in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 6, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo e agli elementi di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e due scelti tra professori universitari di ruolo.

13. I componenti della commissione di cui al comma 12 durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. L'organizzazione della commissione di cui al comma 12, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo

Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

15. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 12 in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, è tenuta a motivare la sua decisione.

16. Le spese per la commissione di cui al comma 12 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura"».

2.52

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. – (*Progressione nelle funzioni*). – 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».

2.53

CASTELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. – (*Progressione nelle funzioni*). – 1. Salvo il conferimento delle funzioni giudiziarie a seguito del positivo espletamento del periodo di tirocinio come disciplinato dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b*) e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, le progressioni nelle funzioni si effettuano:

a) mediante concorso per titoli ed esami;

b) mediante concorso per titoli.

2. Fino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario di cui all'articolo 8, comma 1, i magistrati debbono svolgere, effettivamente, funzioni requirenti o giudicanti di primo grado, ad eccezione di coloro posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti eletti vi del Consiglio superiore della magistratura.

3. Dopo il compimento del periodo di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni giudicanti o requirenti, di secondo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli.

4. Dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni di legittimità, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali.

5. Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado.

6. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli"».

2.256

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 160 del 2006, all'inizio inserire le parole: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 5, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme.».

2.54

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2.55

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «della procedura concorsuale», con le seguenti: «di due procedure concorsuali».

2.56

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 3, «art. 12», ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante provvedimento motivato, secondo modalità tali da garantire la professionalità e l'attitudine del candidato alla relativa funzione».

2.57

PITTELLI

Al comma 3, «art. 12», ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante provvedimento motivato, secondo modalità tali da garantire la professionalità e l'attitudine del candidato alla relativa funzione».

2.351

MANZIONE

Al comma 3, al primo comma dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 160 del 2006, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante provvedimento motivato, secondo modalità tali da garantire la professionalità e l'attitudine del candidato alla relativa funzione».

2.58

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12 comma 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo le parole: «all'articolo 10, commi» inserire le seguenti: «4-bis».

2.504

Il Governo

Al comma 3, in relazione all'articolo 12 comma 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo le parole: «all'articolo 10, commi» inserire le seguenti: «4-bis».

2.59

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 12 comma 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo le parole: «all'articolo 10, commi» inserire le seguenti «4-bis» e dopo le parole «5, 8» inserire le parole «8-bis».

2.60

PALMA

Al comma 2, in relazione all'articolo 12 comma 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo le parole: «all'articolo 10, commi 11» inserire le parole: «, 11-bis».

2.505

Il Governo

Al comma 2, in relazione all'articolo 12 comma 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, dopo le parole: «all'articolo 10, commi 11» inserire le parole: «, 11-bis».

2.63

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 10, sostituire le parole: «e 10» con le altre: «, 10 e 11» e sopprimere le parole: «con esito positivo».

2.64**CARUSO, VALENTINO, MUGNAI**

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, al capoverso 11, dopo la parola: «frequentati» aggiungere le seguenti: «con esito positivo».

2.65**DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA**

Al comma 3, all'articolo 12, capoverso 12, sostituire le parole da: «cinque membri» fino alla fine del comma con le seguenti: «cinque magistrati che esercitano da almeno due anni, o hanno esercitato, funzioni di legittimità».

2.280**PALMA**

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 160 del 2006, dopo le parole: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti,» inserire le parole: «l'aver prestato servizio in sedi disagiate, l'aver prestato servizio in più sedi giudiziarie,».

2.257**PALMA**

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «anche antecedente all'ingresso in magistratura» con le parole: «acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura».

2.258**PALMA**

Al comma 3, in relazione all'articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006, dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semidirettive requirente di primo grado o elevate di primo grado ovvero quelle requirenti di primo grado».

2.259**PALMA**

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 12, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole da: «Per il conferimento delle funzioni» fino alle parole: «analisi delle norme; tale requisito» con le parole: «Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11 e 12, i relativi requisiti sono».

2.66**D'ONOFRIO**

Al comma 3, capoverso «Articolo 12», comma 12, dopo le parole: «quarta valutazione di professionalità», aggiungere le seguenti: «e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità».

2.68**CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO**

Al comma 3, capoverso «Articolo 12», comma 12, dopo le parole: «quarta valutazione di professionalità», aggiungere le seguenti: «e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità».

2.67**CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO**

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 12, sostituire le parole: «professori universitari di ruolo», con le seguenti: «avvocati abilitati al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e professori universitari di ruolo, rispettivamente designati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Universitario Nazionale».

2.260**PALMA**

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 12, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, dopo le parole: «tra professori universitari» aggiungere le parole: «ordinari».

2.69**CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO**

Al comma 3, capoverso «Articolo 12», comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «designati dal Consiglio Universitario Nazionale».

2.70

D'ONOFRIO

Al comma 3, capoverso «Articolo 12», comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «designati dal Consiglio Universitario Nazionale».

2.71

D'ONOFRIO

Al comma 3, capoverso «Articolo 12», dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce, altresì, le funzioni di legittimità, previo superamento di apposito concorso annuale per titoli ed esami scritti ed orali relativo ad un decimo dei posti vacanti, ai magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità. Si applicano ai fini della composizione, della durata, dell'organizzazione e della delibera della commissione esaminatrice le norme di cui ai commi 12, 13 e 14».

2.72

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 3, capoverso «Articolo 12», dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Il Consiglio superiore della magistratura attribuisce, altresì, le funzioni di legittimità, previo superamento di apposito concorso annuale per titoli ed esami scritti ed orali relativo ad un decimo dei posti vacanti, ai magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità. Si applicano ai fini della composizione, della durata, dell'organizzazione e della delibera della commissione esaminatrice le norme di cui ai commi 12, 13 e 14».

2.261

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 12, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «tre scelti» con le parole: «cinque scelti» e le parole: «due scelti» con le parole: «quattro scelti».

2.262

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 14, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «della capacità scientifica e di analisi delle norme» con le parole: «dei requisiti richiesti».

2.263

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 14, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole da: «La Commissione, che delibera» fino alla fine del comma con le parole: «La Commissione, che delibera con la presenza di almeno cinque componenti di cui almeno uno professore universitario, esprime parere motivato».

2.264

PALMA

Al comma 3, in relazione all'articolo 12, comma 15, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «funzioni di legittimità» con le parole: «funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 9, 10, 11 e 12».

2.73

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 3, all'articolo 12 ivi richiamato, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, ai fini della decisione in ordine al conferimento di tali funzioni, tiene conto anche del parere espresso dalla commissione di cui al comma 12 in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, nonché di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile».

2.74

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 13. – (*Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti*). – 1. Entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente. Se non è bandito il concorso al momento della domanda, questa è presentata con riserva di integrare i titoli e dispiega effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i magistrati debbono frequentare un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura il cui giudizio finale è valutato, per l'assegnazione dei posti, dal Consiglio superiore della magistratura.

3. La Commissione esaminatrice è quella prevista all'articolo 28, comma 2.

2.75

BIONDI, ZICCONE, DEL PENNINO

Al comma 4, «Art. 13», del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, al comma 1 sono sopprese le parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti».

2.76

DEL PENNINO, ZICCONE, BIONDI

Al comma 4, «Art. 13», del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 2 è sostituito con il seguente:

«I magistrati ordinari al termine del tirocinio sono destinati alternativamente a svolgere le funzioni requirenti o quelle giudicanti.

In questo secondo caso non possono essere assegnati a quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

2.83

D'AMBROSIO

Al comma 4: «Art. 13» del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 il comma 2 è sostituito dal seguente: «I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice dell'indagine preliminare o di giudice dell'udienza preliminare, anterionhente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

2.77

MANZIONE

Al comma 4, «Art. 13», ivi richiamato, al capoverso 2, sopprimere le parole: «di norma» e conseguentemente sopprimere il successivo capoverso 3.

2.78

PITTELLI

Al comma 4, «Art. 13», ivi richiamato, comma 2, le parole: «di norma», sono sopprese.

2.79

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 4, «Art. 13», ivi richiamato, comma 2, sopprimere le parole: «e quelle di giudice presso la sezione dei giudici singoli per le indagini preliminari».

2.84

D'AMBROSIO

Al comma 4 «Art. 13» ivi richiamato, il comma 3 è soppresso.

2.80

PITTELLI

Al comma 4, «Art. 13», ivi richiamato, sopprimere il comma 3.

2.81

MANZIONE

Al comma 4, «Art. 13», ivi richiamato, sostituire i capoversi 4, 5 e 6 con i seguenti:

«4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, può essere richiesto dall'interessato dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e può essere disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima

corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa le disposizioni del secondo e del terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte di appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente il primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la medesima.

5. Il passaggio di cui al comma 4 non è consentito:

a) all'interno dello stesso distretto di corte di appello entro il quale il magistrato richiedente presta servizio all'atto del mutamento di funzioni;

b) verso ufficio giudiziario sito nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni;

c) verso ufficio giudiziario sito in altro distretto di Corte d'appello della medesima regione entro la quale è ubicato il distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni.

6. Le limitazioni di cui al comma 5 non si applicano alle funzioni di legittimità».

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 6 sostituire le parole: «La disposizione di cui all'articolo 13 comma 4» *con le altre:* «Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5» *e le parole:* «quarto anno» *con le altre:* «secondo anno», *sopprimere il comma 7, nonché al comma 22, all'articolo 192 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole:* «13, comma 4,» *con le altre:* «13, commi 4, 5 e 6,» *sopprimere il comma 13.*

Conseguentemente all'articolo 6, sopprimere i commi 47, 48, e 49 e all'articolo 8, sopprimere il comma 6.

2.82

PITTELLI

Al comma 4, «Art. 13» del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire i capoversi 4, 5 e 6 con i seguenti:

«4. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, può essere richiesto dall'interessato dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e può essere disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa le disposizioni del secondo e del terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte di appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente il primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la medesima.

5. Il passaggio di cui al comma 4 non è consentito:

a) all'interno dello stesso distretto di corte di appello entro il quale il magistrato richiedente presta servizio all'atto del mutamento di funzioni;

b) verso ufficio giudiziario sito nel capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni;

c) verso ufficio giudiziario sito in altro distretto di Corte d'appello della medesima regione entro la quale è ubicato il distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni.

6. Le limitazioni di cui al comma 5 non si applicano alle funzioni di legittimità.».

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 6 sostituire le parole: «La disposizione di cui all'articolo 13 comma 4» con le altre: «Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5» e le parole: «quarto anno» con le altre: «secondo anno», sopprimere il comma 7, nonché al comma 22, all'articolo 192 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole: «13, comma 4,» con le altre: «13, commi 4, 5 e 6».

2.85

DEL PENNINO, BIONDI, ZICCONE

Nel testo dell'articolo 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 4 è sostituito con il seguente: «Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa non è più consentito dopo il conferimento iniziale delle funzioni».

Conseguentemente sono soppressi i commi 5, 6 e 7.

2.86

DEL PENNINO, ZICCONE, BIONDI

Al comma 4, «Art. 13» ivi richiamato, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa è consentito una sola volta nella carriera ma non all'interno dello stesso distretto né con riferimento al capoluogo del distretto di Corte d'Appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato plesta servizio all'atto di mutamento di funzioni».

2.265

PALMA

Al comma 4, in relazione all'articolo 13, comma 4, del del decreto legislativo n. 160 del 2006, dopo le parole: «all'interno dello stesso distretto,» aggiungere le parole: «o di distretto ubicato nella stessa regione».

2.87

CASSON

Al comma 4, «Art. 13» capoverso 4) sostituire le parole: «all'interno dello stesso distretto» con le altre: «all'interno della stessa regione», sostituire il comma 6 con il seguente: «Le limitazioni di cui al comma 6 si applicano anche alle funzioni di legittimità».

2.88

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, «Art. 13» ivi richiamato, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto» inserire le seguenti: «una sola volta».

2.89

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 4, «Art. 13», ivi richiamato, comma 4, al secondo periodo, le parole: «cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

2.266

PALMA

Al comma 4, in relazione all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 160 del 2006, sostituire le parole: «Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e» con le parole: «Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato per la prima volta dopo aver svolto almeno tre anni di servizio continuativo nella funzione esercitata e per le altre volte dopo aver svolto almeno otto anni di servizio continuativo nella funzione esercitata. Il passaggio di cui al presente comma».

2.90

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «può essere disposto», con le seguenti: «è disposto».

2.91

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «corso di qualificazione professionale», aggiungere le seguenti: «presso la Scuola superiore della magistratura», e dopo le parole: «previo parere del consiglio giudiziario», aggiungere le parole: «e della Scuola superiore della magistratura».

2.92

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 6.

2.267

PALMA

Al comma 4, in relazione all'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere il comma 6.

2.93

BIONDI, DEL PENNINO, ZICCONE

Al comma 4, articolo 13, è soppresso il comma 6.

2.94

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 4, all'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il capoverso 6 con il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo del comma 4 non si applica ai passaggi dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa. Le disposizioni di cui al secondo, terzo, e quarto periodo del comma 4 si applicano ai passaggi dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità e viceversa sostituiti al consiglio giudiziario, il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché al presidente della corte di appello e al procuratore generale presso la medesima, il primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la medesima.».

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 6 sostituire le parole: «quarto anno» con le altre: «secondo anno», nonché sopprimere il comma 7.

2.95

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le limitazioni di cui al comma 4 non si applicano alle funzioni di legittimità.».

2.96

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 4, «Art. 13», sopprimere le parole da: «non operano» a: «corte d'appello, e».

2.97

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 7.

2.98

D'ONOFRIO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il passaggio di funzioni può essere richiesto e disposto per una sola volta.».

2.99

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il passaggio di funzioni può essere richiesto e disposto per una sola volta.».

2.100

DEL PENNINO, ZICCONE, BIONDI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel titolo sono soppresse le parole: «e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa».

2.268

PALMA

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato».

2.101

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «tra un minimo di otto e un massimo di quindici anni», con le seguenti: «tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci anni».

2.102

CASTELLI

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di quindici anni» con le seguenti parole: «di dieci anni».

2.103

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole da: «con facoltà di proroga», fino alla fine della lettera.

2.104

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA MARIA LUISA

Al comma 5, lettera a) dopo le parole: «il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle funzioni per» aggiungere le seguenti: «non oltre due anni e».

2.105

BIONDI, ZICCONE, DEL PENNINO

Al comma 5, lettera c) capoverso 2-bis) sono soppresse le parole: «ad altra funzione all'interno dell'ufficio o».

2.269

PALMA

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma

«5-bis. L'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato».

2.270

PALMA

Sopprimere i commi 6 e 7.

2.271

PALMA

Al comma 6, in relazione all'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere le parole: «-bis».

2.106

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 6, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «quattro».

2.107

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 6, capoverso «Art. 34-bis», sopprimere il comma 2.

2.272

PALMA

Al comma 7, in relazione all'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006, sopprimere le parole: «-bis».

2.108

CASTELLI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. L'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

Art. 35. – (Conferimento degli incarichi diretti vi di merito). – 1. Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.

2. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima».

2.109

CARUSO, MATTEOLI, MUGNAI

Al comma 7, Art. 35 ivi richiamato sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 9 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data di vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo, prevista

dall'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed abbiano esercitato la relativa facoltà».

2.110

D'AMBROSIO

Al comma 7, Art. 35 ivi richiamato, i commi 1 e 2, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 35. – (*Limite di età per le funzioni direttive*). – 1. Le funzioni direttive di cui all'art. 10, commi da 9 a 12, possono essere conferite ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, non abbiano superato i sessantacinque anni di età».

2.113

PIONATI

Al comma 7, al comma 1, dopo le parole: «Le funzioni direttive di cui all'articolo 10,», alle parole: «commi da 9 a 12, possono essere conferite esclusivamente» sostituire le parole: «commi 9 e 10, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi 11 e 12, possono essere conferite esclusivamente».

2.111

D'ONOFRIO

Al comma 7, capoverso «Art. 35», comma 1, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «quattro».

2.112

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 7, capoverso «Art. 35», comma 1, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «quattro».

2.114

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 7, capoverso «Art. 35», sopprimere il comma 2.

2.273

PALMA

Sopprimere il comma 9.

2.115

CASTELLI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'articolo 45 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 45. – (*Temporaneità degli incarichi direttivi*). – 1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di quattro anni.

2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo II del codice di procedura penale.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni diretti ve di primo grado e quelle di primo grado elevato.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni diretti ve, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reelezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura”».

2.116

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «da 9 a 14» con le altre: «da 9 a 11».

2.118

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, al capoverso 1, aggiungere, in fine, le parole: «, al termine del quale il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta.».

Conseguentemente, al medesimo articolo 45, sopprimere il capoverso 2.

2.117

CENTARO, PALMA, PITTELLI, CARUSO

Al comma 9, capoverso «Art. 45», sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio superiore della magistratura. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o direttivi.».

2.119

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, sopprimere il capoverso 3.

2.120

PIONATI

Al comma 9 «art. 45» del decreto legislativo n. 160 del 2006, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il magistrato che ha esercitato funzioni direttive e che, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 43 comma 5 del decreto legislativo n. 160 del 2006, non riesca ad ottenere immediatamente nuovo incarico direttivo, è ammesso a concorso virtuale per posti non direttivi, anche di legittimità, conservando il titolo preferenziale acquisito con l'incarico direttivo e/o semidirettivo ricoperto, di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 160 del 2006, anche per i successivi concorsi ad incarichi direttivi e/o semidirettivi richiesti, cui potrà partecipare senza limiti minimi temporali nella permanenza nell'incarico ottenuto con concorso virtuale.».

2.121

CASTELLI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 46. – (*Temporaneità degli incarichi semidirettivi*). – 1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni.

2. Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi diretti vi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo II del codice di procedura penale.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non diretti ve nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

5. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 19"».

2.122

CARUSO, VALENTINO, MUGNAI

Al comma 10, all'articolo 46 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.123

PIONATI

Al comma 10, «Art. 46» dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, anche le norme di cui al comma 3-bis dell'art. 45 del decreto legislativo 160/2006, come modificato dal precedente comma 9 della presente legge, fatta eccezione per la possibile copertura di posti di legittimità con concorso virtuale».

2.124

CASTELLI

Sopprimere il comma 11 (v. Tab. A in Allegato).

2.125

VALENTINO

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 51. – (*Trattamento economico*) – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 10 gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista"».

2.126

CASTELLI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art 51. – (*Classi di anzianità*). – 1. La progressione stipendiale dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

- a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
- b) seconda classe: da sei mesi a due anni;
- c) terza classe: da due a cinque anni;
- d) quarta classe: da cinque a tredici anni;
- e) quinta classe: da tredici a venti anni;
- f) *sesta classe: da venti a ventotto anni;*
- g) settima classe: da ventotto anni in poi.

2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità.

3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianità"».

2.274

PALMA

Sopprimere il comma 13.

2.128

PITTELLI

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 6, limitatamente ai commi 47, 48, 49 e 55, l'articolo 7, limitatamente ai commi 5, 6 e 7, nonché l'articolo 8, comma 6.

2.129

MANZIONE

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente all'articolo 6, sopprimere i commi 47, 48, e 49 e all'articolo 8, sopprimere il comma 6.

2.130

CASTELLI

Al comma 13, capoverso «Art. 52», sopprimere le parole: «nonché, in quanto compatibile e fatta eccezione per il capo 1, alla magistratura militare».

Art. 3

3.250

PALMA

Sopprimere l'articolo.